

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità.</u>	<u>Giorni 3 mensili (o ore 18 mensili).</u>	L'opzione tra le due forme di fruizione (3 gg o 18 ore mensili) va mantenuta durante ciascun mese di utilizzo del beneficio. Quest'ultimo può essere anche fruito alternativamente tra gli aventi diritto.	Art. 33 della Legge n. 104/1992. (Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica). Circolari di F.A./Arma dei Carabinieri.
<u>Permessi per decesso o grave infermità di un congiunto o di un componente della famiglia anagrafica.</u>	<u>Giorni 3 annui.</u>	Sono concessi nel caso di : – <u>decesso</u> dei nonni, dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per morte di un congiunto); – <u>grave infermità</u> : • dei genitori, dei figli, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita; • dei nonni o dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove,	Art. 4, comma 1 della Legge n. 53/2000. (Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica).

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
			invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall'infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per imminente pericolo di vita di un congiunto.	
<u>Permessi per esercizio di cariche amministrative locali</u> , quale componente:	Dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.	Per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).	Tali permessi sono concessi ai militari che non optano per il collocamento, a domanda, in aspettativa non retribuita (nei casi previsti dalla norma e dettagliatamente elencati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi), per l'espletamento del mandato elettorale. In aggiunta ai permessi a fianco indicati, il militare ha diritto a ulteriori permessi <u>non retribuiti</u>, fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente locale.	Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000. (Già disciplinato con la Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012, abrogata con la presente Guida Tecnica).
	Delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge	Per l'effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.		

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.			
	Degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.		
	Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.	Oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.		

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per la frequenza di corsi di scuola media superiore, universitari, di specializzazione post universitari o di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate.</u>	<u>150 ore annue.</u>	Oltre alla frequenza dei corsi, le ore possono essere utilizzate anche per: – la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, nei 4 giorni lavorativi immediatamente precedenti alla data d’esame, computando 6 ore per ogni giorno; – il raggiungimento della località (e ritorno in sede) ove si svolge il corso rivolto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dei corsi universitari o post universitari, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato; – le attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (es. colloquio con i docenti). Le 150 ore sono riferite all’anno solare, quindi le eventuali ore residue non possono essere cumulate con quelle dell’anno successivo.	Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985. Artt. 18 del D.P.R. n. 394/1995 e del D.P.R. n. 52/2009 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 e art. 42 del D.P.R. n. 51/2009 (per l’Arma dei Carabinieri). Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG2021 0410791 del 17 settembre 2021.
<u>Permessi brevi.</u>	<u>Fino a 54 ore all’anno.</u>	Sono concessi per assentarsi durante l’orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Devono essere recuperati entro il mese successivo.	Art. 10 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 (per l’Arma dei Carabinieri).

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche.</u>	Per la durata del controllo sanitario.	Il personale femminile in stato di gravidanza può fruire di tali permessi, presentando poi all'Ente di appartenenza documentazione giustificativa attestante la data e l'orario della visita.	Art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2001. (Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica).
<u>Riposi per festività soppresse.</u>	<u>Giorni 4 annui.</u>	Sono fruibili nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno. Spettano anche a chi presta servizio all'estero.	Art. 1 della Legge n. 937/1977. Art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 4 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Art. 39 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Riposo per festività Santo Patrono non goduto da personale in missione</u>	Un giorno da fruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui ricorre la festività non fruita.	Qualora non goduta a causa dello svolgimento di una missione in luogo diverso dalla sede di servizio (in patria o all'estero), va recuperata all'atto del rientro presso detta sede abituale.	Art. 2 della L. 31 marzo 1954, n. 90 Art. 11 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e Art. 13 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri)
<u>Riposo per donazione di sangue ed emocomponenti.</u>	Per la giornata in cui si effettua la donazione	Il numero massimo di donazioni annuali è indicato nel D.M. Salute citato nei riferimenti normativi e applicativi. Il militare è tenuto a effettuare la donazione in via prioritaria presso le strutture trasfusionali militari e, in subordine, presso quelle del Servizio Sanitario Nazionale.	Art. 1506, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Art. 8 della Legge n. 219/2005. Artt. 3 e 7 del D.M. Lavoro 8 aprile 1968. Art. 9 del D.M. Difesa 11 luglio

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		Nel caso di inidoneità alla donazione, il militare dovrà rientrare al proprio Reparto per completare l'orario di servizio, presentando il certificato rilasciato dal medico addetto al prelievo, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione; le ore di assenza non devono essere recuperate.	2013. D.M. Salute 2 novembre 2015.
<u>Riposi per assistenza al figlio disabile.</u>	<u>Ore 2 al giorno</u> , nei primi 3 anni di vita del figlio.	Tali riposi sono fruibili in alternativa ai 3 giorni di permessi mensili (di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992) ovvero al prolungamento del congedo parentale (di cui all'art. 33 del D. Lgs. 151/2001).	Art. 42, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001. (Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica).
<u>Riposo per allattamento.</u>	Durante il primo anno di vita del figlio, <u>ore 2 al giorno</u> , ridotte a 1 se l'orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore.	Il diritto consiste nella fruizione di 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro (ridotti a 1 se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore). Mentre la madre militare può sempre beneficiarne, il padre può fruirne nei seguenti casi: – qualora il bambino sia affidato al solo padre; – in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; – qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia	Artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 151/2001. (Già disciplinato con il Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022, abrogato con la presente Guida Tecnica).

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.); – in caso di morte o di grave infermità della madre. Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrà l'onere di documentare. Mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E', tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).	
<u>Diritto di assemblea.</u>	10 ore annue.	Secondo quanto previsto dall'art. 1480-bis del C.O.M. sono autorizzate, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere	Artt. 1475 e 1480 – bis del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare n. M_D A3DFB29 REG2022 0036209 in data 8 luglio 2022 di Ministero della Difesa – Ufficio di Gabinetto.

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		sindacale tra militari. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1475, comma 2, del C.O.M.: – i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica istanza all'Autorità deputata alla concessione della licenza; – i permessi sono equiparati al servizio e sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con altri istituti previsti dall'ordinamento; – alla riunione può prendere parte anche il personale militare non iscritto alle medesime associazioni Per le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni da concordare tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ed i comandanti, la tempistica delle comunicazioni da parte del militare che intende prendere parte alla riunione, si rinvia alle disposizioni emanate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito applicativo di rispettiva competenza.	

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi sindacali retribuiti. Dirigenti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative.</u>	9 turni giornalieri di servizio.	Ai sensi dell'art. 1480 del C.O.M. il contingente dei permessi retribuiti è ripartito tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività ai sensi dell'art. 1478 del C.O.M., con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti i Ministri della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le citate associazioni. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1475, comma 2, del C.O.M.: – la richiesta di fruizione del permesso sindacale retribuito è inoltrata dal dirigente sindacale, per il tramite dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari rappresentativa almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, all'autorità deputata alla concessione della licenza. Quest'ultima, se ne autorizza la fruizione, informa, contestualmente, l'articolazione individuata dalla Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale di appartenenza; – per il personale impiegato in ambito NATO/Interforze, l'autorità deputata	Artt. 1475, 1478, 1480 del Decreto Legislativo n. 66/2010. Decreto Legge n. 61/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2024. Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 4 giugno 2024. Indicazioni preliminari emanate con foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0140497 in data 14 giugno 2024 di SMD – UGAG.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		alla concessione della licenza avrà cura di informare l'articolazione di cui alla precedente alinea; – per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'associazione fruisce del permesso sindacale, cioè la giornata intera non frazionabile, individuata secondo l'articolazione oraria vigente nel Comando o Ente in funzione delle specifiche discipline di ciascuna Forza Armata o Comando Generale; – l'effettiva fruizione del permesso sindacale è comunicata dal dirigente dell'associazione che ne ha beneficiato alla medesima autorità a cui è stata inoltrata la richiesta. Parimenti, anche la mancata fruizione del permesso sindacale già autorizzato è tempestivamente comunicata dall'associazione professionale a carattere sindacale tra militari nelle medesime forme; – per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni; – è vietata ogni forma di cumulo dei	

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		permessi sindacali, giornalieri od orari. Per gli ulteriori adempimenti connessi con l'esercizio delle prerogative delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si rinvia alle disposizioni emanate dallo Stato Maggiore della Difesa, dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito applicativo di rispettiva competenza.	